
DECRETO 8 marzo 1988, n. 100

Modificazione al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Vigente al: 13-6-2013

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 5 novembre 1987, n. 508, recante: "Disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 1987;

Ritenuta la necessita' di modificare l'art. 9 del predetto decreto al fine di eliminare ogni difformita' con le norme contenute nel decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132;

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, richiamato nelle premesse e' sostituito dal seguente:

"Sono esentate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettere b) e c):

le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritte all'albo in via definitiva ovvero in via provvisoria anteriormente al 1 giugno 1987 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi;

le imprese che richiedano di continuare ad essere iscritte ai sensi e nei casi previsti dall'art. 15 della legge 6 giugno 1974, n. 298".

Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addi' 8 marzo 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

